



COMUNE DI LIMBADI

Provincia di Vibo Valentia
89844 Viale Europa tel. 0963 85006 - fax 0963 85005
Sito web istituzionale www.comune.limbadi.vv.it - pec: protocollo.limbadi@asmepec.it
Ufficio della commissione Straordinaria

Prot. n. 1303 del 21 FEB. 2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine e di divieto di utilizzo di spray schiumogeni ed urticanti.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che, nel giorno Domenica 23 Febbraio 2020 è prevista la manifestazione denominata "Carnevale Limbadese 2020", che prevederà la sfilata di carri e gruppi mascherati e spettacoli di intrattenimento lungo vie, piazze e corsi cittadini;" ;

Considerato che, tale iniziativa richiamerà l'afflusso di una notevole quantità di cittadini in tutte le aree interessate dalla citata manifestazione e che a causa di detta circostanza potrà conseguire l'abbandono di contenitori e bottiglie di vetro e lattine, che possono trasformarsi in una concreta fonte di rischio per la pubblica incolumità oltre a creare un disdicevole insozzamento delle aree interessate;

Accertato che, la gestione di eventi a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica per scongiurare fenomeni di vandalismo e di degrado;

Ritenuto che, occorre evitare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro e lattine i cui frammenti, in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto pertanto necessario e urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico predisponendo le azioni necessarie a garantire la sicurezza delle persone e a preservare l'ambiente;

Ritenuto altresì che in occasione della festa del Carnevale, è sempre più ricorrente l'utilizzo improprio di spray schiumogeni, di sostanze e/o materiale imbrattante e/o colorante,

Considerato che l'uso di dette sostanze può essere motivo di disordini, di nocimento alla salute delle persone, di danni all'ambiente circostante;

Ritenuto opportuno provvedere in merito, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a persone e/o a cose, così da consentire un ordinato svolgimento delle previste sfilate e manifestazioni;

Viste delle indicazioni emerse dal Ministero dell'interno, relativamente all'applicazione di tutte quelle misure atte alla salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Visti: Gli artt art. 50 e 54, del D.lgs 18.08.2000 n° 267;

Visto: l'art. 650 c.p.;

Visto: l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

Vista la legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

E' fatto divieto, nel giorno 23 Febbraio 2020 in occasione del "Carnevale limbadese 2020": a chiunque di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro o lattine; di vendita, in qualsiasi forma (a posto fisso o ambulante) per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici; E' consentita solo la vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica; E' fatto divieto di utilizzo in pubblico, nella giornata di domenica 23 febbraio 2020 di bombolette spray schiumogene e altri prodotti similari atti all'imbrattamento di persone e/o di cose nonché l'uso di spray urticanti;

AVVERTITE

- 1) Che, l' inottemperanza nei termini indicati nel presente provvedimento determinerà, salvo che il fatto non costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 - bis del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni per l'importo da € 25,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta €. 50,00;
- 2) Il sequestro amministrativo dei prodotti, operato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 24/11/1989 n. 681 e ss.mm.ii, finalizzato al successivo provvedimento di confisca;
- 3) Che, eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza saranno a carico degli obbligati che ne risponderanno in sede civile e penale;
- 4) che contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al T.AR. entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE

- 1) La comunicazione a tutti gli esercenti locali pubblici del territorio di Limbadi e agli ambulanti;
- 2) La comunicazione al Prefetto, al Comando Polizia Locale, Al Questore, al Comando Guardia Di Finanza e alla Stazione Carabinieri di Limbadi per la verifica della sua osservanza;
- 3) La pubblicazione sul sito Web istituzionale del Comune;

Limbadi, 20.02.2020



Per la Commissione Straordinaria
Il Prefetto
Dott. Antonio Reppucci